



Messaggio Municipale No. 379
Risoluzione Municipale No. 249/2026

20 aprile 2026

Nuovo Regolamento per l'uso degli stabili comunali

Onorando Consiglio comunale,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per esame e approvazione il nuovo Regolamento per l'uso degli stabili comunali.

Introduzione

Con l'aumento delle strutture comunali messe a disposizione della collettività e il miglioramento di alcune di queste, vi è l'esigenza di disporre di una base legale chiara e unica per l'utilizzo degli stabili comunali. Tale esigenza emerge anche in considerazione del nuovo sito comunale, che permetterà di consultare le informazioni sulle varie strutture e di procedere direttamente alle relative prenotazioni.

Attualmente sono in vigore due regolamenti approvati nel 2021: il "Regolamento d'uso dei centri sportivi comunali Rivera/Camignolo" e il "Regolamento per l'utilizzo dell'immobile e degli spazi adiacenti ai mappali no. 316 e 400 RFD Monteceneri sezione Camignolo". I due regolamenti disciplinano l'utilizzo di questi due stabili, ma non vi sono disposizioni per tutti gli altri stabili comunali.

La creazione di un regolamento distinto per ogni struttura renderebbe più complessa e più lunga, per chi intende affittare lo spazio, l'individuazione della soluzione più idonea. Inoltre, poiché le regole di base, le responsabilità e i divieti sono comuni a tutti gli stabili, si sarebbe trattato in gran parte di una ripetizione degli stessi contenuti. Per questi motivi si è deciso di proporre un unico Regolamento, il quale stabilisce la procedura per la richiesta di utilizzo delle varie strutture, esplicita le responsabilità e i divieti e al contempo definisce le tasse per il loro utilizzo.

Per quanto concerne le tasse, si è scelto di proporre un importo massimo, sulla base di un confronto con Comuni analoghi. Questa impostazione tiene conto anche della possibilità che, nei prossimi anni, eventuali migliorie alle strutture possano comportare un adeguamento degli importi. Il Municipio valuterà in seguito l'importo più indicato e stabilirlo con Ordinanza, strumento che permette una definizione e un aggiornamento più veloce, anche in caso di trasformazione delle strutture. L'Ordinanza definirà anche eventuali disposizioni particolari.

Conclusion

Il nuovo Regolamento intende fornire una struttura chiara e univoca per l'utilizzo di tutti gli stabili comunali messi a disposizione del pubblico.


Visto quanto precede, si invita il Consiglio Comunale a voler

Decidere:

1. È approvato il nuovo Regolamento per l'uso degli stabili comunali.
2. Il nuovo Regolamento per l'uso degli stabili comunali entra in vigore il 1° gennaio 2027, dopo la ratifica dell'Autorità cantonale competente.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

Il Sindaco

P. Solcà



Il Segretario

C. Sasselli

Allegato:

- Nuovo Regolamento per l'uso degli stabili comunali
- Regolamento d'uso dei centri sportivi comunali Rivera/Camignolo
- Regolamento per l'utilizzo dell'immobile e degli spazi adiacenti ai mappali no. 316 e 400 RFD Monteceneri sezione Camignolo

Commissione incaricata all'esame	
Edilizia e opere pubbliche	
Gestione	
Petizione	X
Pianificazione del Territorio	





REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI STABILI COMUNALI

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina l'uso degli stabili comunali messi a disposizione del pubblico, in particolare:

- a) Centri diurni
- b) Centri sportivi
- c) Sale riunioni
- d) Palestre
- e) Case montane

Art. 2 Autorizzazione e competenze

¹ L'uso degli spazi e delle strutture, di cui all'art. 1, è soggetto ad autorizzazione.

² Il Municipio, e per delega la Cancelleria comunale, è competente per il rilascio delle autorizzazioni.

³ L'autorizzazione può essere concessa solo se l'uso richiesto è conforme alla destinazione dei locali messi a disposizione.

⁴ Nel limite del possibile, viene data priorità alle associazioni comunali per la concessione degli spazi, a seguire per l'assegnazione fa stato l'ordine cronologico di prenotazione.

Art. 3 Procedura

¹ La domanda per la richiesta di utilizzo di uno degli spazi o stabili comunali va fatta seguendo la procedura nella sezione corrispondente sul sito internet www.monteceneri.ch.

² La prenotazione è da effettuarsi con almeno 3 giorni di preavviso.

³ Il richiedente deve compilare la richiesta in modo completo e allegare l'eventuale documentazione indicata.

⁴ Il richiedente è tenuto a designare un responsabile al quale verranno affidate le chiavi (in seguito responsabile delegato).

Art. 4 Responsabilità ed uso

¹ Il Municipio declina ogni responsabilità durante la pratica delle attività che si svolgono negli spazi messi a disposizione.

² Il responsabile delegato risponde davanti al Comune per eventuali danni allo stabile od alle sue installazioni.

³ Nell'uso dei locali dovranno essere rispettate le disposizioni interne; gli stessi non possono essere occupati fuori dagli orari autorizzati e devono essere lasciati tempestivamente al fine di permetterne l'utilizzazione da parte di altre persone autorizzate.

⁴ L'uso delle strutture, ad eccezione delle Case montane (art. 1 lett. e), è autorizzato fino alle ore 24:00. Deroche per casi particolari possono essere concesse dal Municipio previa richiesta scritta.

⁵ L'impiego di accessori non compresi nell'inventario dovrà essere concordato con la Cancelleria comunale e tutti gli oneri che ne derivano saranno assunti dal locatario.

⁶ Il responsabile delegato è tenuto a segnalare qualsiasi danno provocato o constatato ed eventuali mancanze alla Cancelleria comunale, che provvederà alla riparazione o sostituzione e all'accertamento di eventuali responsabilità. I costi dei danni verranno fatturati al responsabile del danno.



⁷ In caso di perdita delle chiavi, il responsabile delegato sarà tenuto al rimborso delle spese per la sostituzione delle chiavi e degli eventuali cilindri delle serrature.

Art. 5 Divieti

¹ È vietato esporre o fissare sulle facciate esterne dell'edificio manifesti, insegne, targhe o bandiere senza il nulla osta del Municipio.

² È altresì vietato introdurre materiale pericoloso o che in qualche modo danneggi per le dimensioni, peso o tipologia, i pavimenti, le porte, le pareti e gli impianti.

³ È proibito procedere direttamente a riparazioni o modifiche degli impianti.

⁴ Dopo le ore 22:00 sono vietati i rumori molesti o gli schiamazzi all'esterno degli edifici, come da Ordinanza municipale.

⁵ All'interno degli edifici è vietato fumare.

Art. 6 Pubblicità, bancarelle e stand per giochi

¹ L'affissione pubblicitaria, l'installazione di stand per giochi e bancarelle di vendite sono soggette ad una speciale autorizzazione del Municipio.

² I proventi delle pubblicità vanno a favore di chi li ha procurati, che si prende però a carico dei costi d'installazione, manutenzione e rimozione.

³ I pannelli pubblicitari dovranno avere misure standard concordate con il Municipio, che ne fissa sia il numero che l'ubicazione degli stessi.

⁴ In caso di manifestazioni straordinarie, la pubblicità potrà essere oscurata, tolta o coperta con altra pubblicità, previa notifica al Municipio.

Art. 7 Mescite

La gestione della mescita, in particolar modo quelle dei centri sportivi, va assegnata nel rispetto delle norme della Legge organica comunale.

Art. 8 Riconsegna

¹ I locali devono essere riconsegnati ordinati e puliti, come alla consegna. In caso contrario saranno fatturati i costi di riordino e/o di pulizia.

² Lo smaltimento dei rifiuti creati durante l'uso degli spazi richiesti dovrà avvenire in modo conforme alle disposizioni vigenti e a carico del beneficiario dell'autorizzazione d'uso.

Art. 9 Tasse

¹ Le tasse per l'uso delle strutture di cui all'art. 1 vengono fissate dal Municipio tramite Ordinanza, ritenuto un massimo di:

Centri diurni	fr. 1'000 al giorno
Centri sportivi	fr. 1'500 al giorno
Sale riunioni	fr. 800 al giorno
Palestre	fr. 500 al giorno
Case montane	fr. 100 a notte per persona



Art. 10 Revoca concessioni

¹ Il Municipio può revocare la concessione in ogni tempo e senza preavviso nei seguenti casi:

- a) cagionamento di danni ai locali o alle strutture riservate
- b) uso dei locali o delle strutture per scopi difformi dalla loro destinazione
- c) mancato pagamento della tassa d'uso
- d) interesse preponderante del Comune

² Restano riservate la procedura di contravvenzione ai sensi degli artt. 145 e seguenti della Legge organica comunale, l'azione per danni e la querela penale.

Art. 11 Abrogazione

Il presente regolamento abroga e sostituisce il Regolamento d'uso dei centri sportivi comunali Rivera/Camignolo, il Regolamento per l'utilizzo dell'immobile e degli spazi adiacenti ai mappali no. 316 e 400 RFD Monteceneri sezione Camignolo e ogni altra precedente disposizione in materia.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, previa approvazione del Consiglio comunale, entra in vigore il 1° gennaio 2027.

Approvato dal Municipio con risoluzione n. 249 del 20 aprile 2026

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del XY

Approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione del XY





REGOLAMENTO D'USO
Centri SPORTIVI COMUNALI
Rivera / Camignolo

COMUNE DI MONTECENERI

INDICE

PREMESSA	3
Art. 1 Centri sportivi	3
• Centro Sportivo e Ricreativo di Rivera	3
• Centro Sportivo di Camignolo	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 2 Aveni diritto all'utilizzo dei Centri comunali	3
Art. 3 Procedura per l'atto di concessione d'utilizzo	4
Art. 4 Assicurazioni e Garanzie	4
Art. 5 Servizio d'ordine	4
Art. 6 Utilizzazione	5
Art. 7 Oggetti smarriti, rubati e danni	6
Art. 8 Tasse di polizia, diritti d'autore e oneri analoghi	6
Art. 9 Tombole e lotterie	6
Art. 10 Pubblicità, bancarelle e stand per giochi	6
Art. 11 Servizio prevenzioni	6
Art. 12 Deposito materiali	6
Art. 13 Riconsegna	6
Art. 14 Danni	7
Art. 15 Pagamento	7
Art. 16 Revoca dell'utilizzo	7
Art. 17 Pulizia e Manutenzione	7
SPAZI E INFRASTRUTTURE	7
<i>Centro sportivo e ricreativo Quadrifoglio di Rivera</i>	7
Art. 18 Composizione	7
Art. 18a Superfici da gioco:	7
Art. 18b Infrastrutture tecniche e materiale	8
Art. 18c Mescita	8
<i>Centro sportivo Camignolo</i>	8
Art. 19 Composizione	8
Art. 19a Superficie da gioco:	8
Art. 19b Infrastrutture tecniche e materiale	9
Art. 19c Mescita	9
TARIFFE	9
Art. 20 Tariffe	9

Art. 20b Tariffe relative al consumo di elettricità	10
Art. 20c Tariffe per non residenti	10
Art. 20d Condizioni tariffali particolari	10
Art. 20e Tariffe per manifestazioni a scopo benefico	11
DISPOSIZIONI FINALI	11
Art. 21 Altre disposizioni	11
Art. 22 Inosservanze	11
Art. 23 Abrogazione	11
Art. 24 Entrata in vigore	11

PREMESSA

Art. 1 Centri sportivi

Il Municipio con la denominazione "Centri sportivi comunali" (in seguito Centri) s'intendono tutte le infrastrutture sportive utilizzate a scopo pubblico, come:

- a) i campi da calcio;
- b) la pista e i vari impianti destinati all'atletica;
- c) i parchi giochi e aree di svago;
- d) gli spogliatoi;
- e) i magazzini;
- f) le mescite - buvette;
- g) campo Beach-Volley;
- h) locale sauna
- i) sala fitness
- h) i posteggi.

La loro gestione è regolamentata dall'Esecutivo tramite il presente regolamento e disciplina l'utilizzazione dei Centri seguenti:

- Centro Sportivo e Ricreativo di Rivera
- Centro Sportivo di Camignolo

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 Aveni diritto all'utilizzo dei Centri comunali

Hanno diritto di utilizzare le strutture:

- gli enti pubblici;

- gli enti privati;
- le associazioni;
- le scuole (pubbliche e private);
- le persone private;
- le società nel cui statuto sia previsto lo svolgimento di attività formativa, educativa, sportiva o ricreativa.
- Le Società senza Sede nel Comune, che dimostrino una necessità

Il Municipio ha la facoltà di dare la preferenza a società con sede nel Comune di Monteceneri alla richiesta di più domande inoltrate contemporaneamente.

Nel caso di contestazioni, concomitanze o altre tematiche dovute all'assegnazione sarà decisa in modo inappellabile dal Municipio, senza formalità particolari.

Art. 3 Procedura per l'atto di concessione d'utilizzo

Competente per la concessione dell'utilizzazione dei Centri è esclusivamente il Municipio.

Le richieste per l'uso degli spazi e dei Centri devono essere inoltrate con un anticipo di 10 giorni alla Cancelleria comunale di Monteceneri e motivate. Sono riservate eventuali deroghe del Municipio, per casi di comprovata urgenza.

L'uso dei Centri è permesso ai richiedenti che hanno stipulato con il Municipio una concessione o in possesso di regolare autorizzazione municipale.

Il Municipio stipula, con i richiedenti utenti dei Centri, concessioni che stabiliranno in particolare:

- A. le strutture concesse in uso (*Vedi Art. 1 Centri sportivi*)
- B. gli obblighi del Comune e delle società in merito alla manutenzione e pulizia dei campi, dei locali e degli impianti;
- C. la durata del rapporto di concessione;
- D. l'ammontare dell'importo che le società dovranno pagare al Comune per l'uso di impianti e servizi;
- E. eventuali spese accessorie verranno addebitate all'utente, secondo le tariffe in vigore;
- F. una cauzione per ogni chiave di minimo CHF 100.--, da versare alla consegna;
- G. le penali per l'eventuale annullamento delle riserve.

Art. 4 Assicurazioni e Garanzie

Il Comune di Monteceneri si assume il premio assicurativo dei due centri sportivi per gli incendi, i danni dell'acqua, i vandalismi e la responsabilità civile

Il Municipio può chiedere un deposito cauzionale a copertura del pagamento delle tariffe di uso, di spese di pulizia e di eventuali danni consecutivi all'uso, come pure una copertura assicurativa per responsabilità civile per un ammontare minimo di CHF. 3'000'000.-- (tre milioni).

Art. 5 Servizio d'ordine

La società o gruppo che organizza una manifestazione è tenuta a predisporre a proprie spese un adeguato servizio d'ordine e una disciplinata gestione del traffico all'esterno della struttura attenendosi alle disposizioni del Municipio.

Eventualmente, sempre a sue spese, potrà far capo al personale incaricato dall'esecutivo, secondo la disponibilità.

Gli agenti di polizia e i rappresentanti designati dal Municipio hanno libero accesso a tutte le manifestazioni organizzate nei Centri, ai fini della sicurezza.

Art. 6 Utilizzazione

L'utilizzo dei Centri è regolato come segue:

1. Ogni società e ogni gruppo autorizzato ad usufruire delle strutture deve designare un responsabile, che farà da tramite con la persona incaricata dal Municipio (in seguito responsabile delegato);
2. La consegna delle infrastrutture avviene previo accordo con il responsabile delegato;
3. La sistemazione e le riparazioni delle attrezzature fisse dei locali utilizzati dai locatari, sono unicamente di competenza del responsabile delegato. Tutti gli oneri che ne derivano saranno assunti dal locatario;
4. L'impiego di accessori non compresi nell'inventario dei Centri, dovrà essere concordato con il responsabile delegato. Tutti gli oneri che ne derivano saranno assunti dal locatario;
5. In caso di cattivo tempo con pioggia, la decisione sulla praticabilità dei campi di calcio e delle strutture come pure di eventuali manifestazioni, è adottata in modo insindacabile del responsabile delegato. Esso dovrà tenere nella dovuta considerazione la necessità di prevenire un eccessivo deterioramento delle superfici verdi.
6. Le strutture e le apparecchiature tecniche particolari vengono messe a disposizione dal responsabile delegato in buono stato e così devono essere lasciate dopo l'uso;
7. Gli utenti dei Centri devono avere la massima cura delle strutture e del materiale messi a disposizione e sono responsabili per eventuali danni;
8. L'utente è tenuto a segnalare al responsabile delegato qualsiasi danno provocato o constatato;
9. L'uso dei Centri è autorizzato di principio fino alle ore 24.00.
Deroghe per casi particolari possono essere concesse dal Municipio previa richiesta scritta;
10. Il volume del suono di orchestre o di apparecchi per la riproduzione di musica dopo le ore 22.00, deve essere regolato in modo da non causare disturbi al vicinato, nel rispetto delle leggi federali vigenti;
11. Il Municipio può emanare disposizioni particolari per il corretto utilizzo dei Centri;

È vietato l'accesso su tutti i sedimi dei Centri:

- A. con veicoli a motore, salvo quelli utilizzati per la manutenzione o di servizio;
- B. con biciclette, salvo preavviso favorevole del responsabile delegato
- C. l'uso dei Centri per l'atletica è consentito solo con scarpe da ginnastica o scarpe chiodate omologate per l'atletica;
- D. nel Centro è vietato fumare, salvo negli spazi appositamente designati dal Municipio;
- E. negli spogliatoi non è consentito conservare o consumare bevande alcoliche;
- F. in tutto il Centro è fatto divieto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto, se non negli appositi cestini e contenitori;
- G. il picnic è autorizzato solo nell'apposita area di svago, utilizzando esclusivamente le strutture esistenti.

Art. 7 Oggetti smarriti, rubati e danni

Il Municipio non assume responsabilità per oggetti smarriti o rubati e per danni a cose e persone.

Art. 8 Tasse di polizia, diritti d'autore e oneri analoghi

Le tasse di polizia, come pure ogni tassa per i diritti d'autore nel caso di produzioni e concerti, sono a carico della società o gruppo organizzatore.

Art. 9 Tombole e lotterie

Le pratiche per l'ottenimento dei permessi necessari per tombole, lotterie, ecc. sono a carico della società o del gruppo organizzatore in virtù delle vigenti disposizioni cantonali.

Art. 10 Pubblicità, bancarelle e stand per giochi

L'affissione pubblicitaria, l'installazione di stand per giochi e bancarelle di vendite sono soggette ad una speciale autorizzazione del Municipio.

La pubblicità affissa nel Centro può essere raccolta direttamente dalla Società concessionaria, senza alcun diritto di privativa. Le singole affissioni devono preventivamente essere sottoposte all'approvazione del Municipio, che ha la facoltà di vietarne l'esposizione per motivi di opportunità, di spazio o di decoro.

I proventi delle pubblicità vanno a favore di chi li ha procurati, che si prende però carico dei costi d'installazione, manutenzione e rimozione.

Più società possono concordare delle pubblicità in comune.

I Pannelli pubblicitari dovranno avere misure standard concordate con il Municipio, che ne fissa sia il numero che l'ubicazione degli stessi.

In caso di manifestazioni straordinarie la pubblicità potrà essere oscurata, tolta o coperta con altra pubblicità, previa notifica al Municipio.

Art. 11 Servizio prevenzioni

Il servizio di prevenzione antincendio è a carico del Municipio e deve essere assicurato secondo le vigenti disposizioni cantonali e comunali.

In ogni caso tutte le uscite di sicurezza devono essere libere da qualsiasi ostacolo.

Art. 12 Deposito materiali

Materiali particolarmente infiammabili devono essere depositati secondo le indicazioni del Municipio, il quale può predisporre in casi speciali un adeguato servizio di prevenzione a carico dell'utente.

Art. 13 Riconsegna

La riconsegna degli spazi avviene previo accordo con il responsabile delegato.

Gli spazi devono essere lasciati puliti come al momento della consegna, in caso contrario verranno addebitate separatamente le relative spese di pulizia all'utente.

I rifiuti devono essere smaltiti nel rispetto del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, da parte del concessionario

Art. 14 Danni

La società e il gruppo organizzatore è responsabile di qualsiasi danno alla struttura, all'inventario e alle apparecchiature.

Art. 15 Pagamento

Le modalità di pagamento vengono stabilite nell'Atto di Concessione.

Art. 16 Revoca dell'utilizzo

L'Atto di Concessione può essere revocato o modificato in ogni tempo "anche in seduta stante per gravi motivi", per inosservanza del presente regolamento o per motivi di ordine pubblico.

La mora del titolare nel pagamento delle tasse d'uso e degli altri oneri previsti nel contratto può essere pure motivo di revoca.

Art. 17 Pulizia e Manutenzione

La pulizia degli spogliatoi dei centri è assunta dal Comune

La manutenzione degli stabili e dell'arredamento, quella dei campi sportivi e della pista atletica, il consumo della corrente, il taglio erba delle scarpate e delle siepi, sono a carico del Comune.

Il Municipio può delegare o imporre eventuali oneri di manutenzione alle Società all'atto dell'Atto di Concessione.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Centro sportivo e ricreativo Quadrifoglio di Rivera

Art. 18 Composizione

Il Centro sportivo e ricreativo Quadrifoglio di Rivera è composto da:

- Campo da calcio principale
- Campo da calcio per allenamenti
- Pista di atletica
- Campo Beach-Volley
- Sala fitness
- Locale sauna
- Parco giochi
- Spogliatoi
- Mescita (Sala refezione, Cucina, Bar e Terrazza)
- Servizi igienici

Art. 18a Superfici da gioco:

L'utilizzo e modalità per i singoli sport vengono stabilite mediante accordo separato con il Municipio.

Art. 18b Infrastrutture tecniche e materiale

L'utilizzo di tutte le infrastrutture tecniche ed eventuale materiale necessario è da richiedere in anticipo al responsabile delegato.

Art. 18c Mescita

La gestione della mescita verrà assegnata tramite concorso pubblico.

Il comune si riserva il diritto di mettere a disposizione la Mescita, con le infrastrutture annesse interne ed esterne, a società o a privati di Monteceneri, che ne fanno richiesta alla Cancelleria Comunale.

Tali autorizzazioni vanno concordate con il gestore responsabile allo scopo di evitare concomitanze di eventi.

Il gestore della mescita è autorizzato in modo autonomo a concedere l'uso della stessa a società o a privati di Monteceneri.

Le tasse incassate dal Comune per la concessione della Mescita o delle strutture a società o privati di Monteceneri, saranno annualmente rimborsate al gestore, quale compenso per la normale manutenzione dell'inventario della Mescita e alla relativa consegna e ritiro degli spazi.

Le spese di pulizia relative alla Mescita, sono di competenza di coloro che ne fanno richiesta.

L'eventuale utilizzo della Mescita per manifestazioni extra-sportive, secondo le disposizioni della polizia del fuoco vigenti, prevede un numero massimo di **38** persone.

In quest'ambito valgono pure le limitazioni eventualmente imposte dalle Autorità superiori per situazioni particolari.

Quando è prevista la vendita di cibi e/o bevande, l'utilizzo della cucina e del bar è disciplinato dalla relativa ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici

Centro sportivo Camignolo

Art. 19 Composizione

Il Centro Sportivo di Camignolo è composto da:

- Campo da calcio principale
- Campo da calcio d'allenamento
- Campo in duro (polivalente e per manifestazioni)
- Spogliatoi (presso i locali della Protezione Civile)
- Mescita (Sala refezione, Cucina e Bar)
- Servizi igienici

Art. 19a Superficie da gioco:

L'utilizzo e modalità per i singoli sport vengono stabilite mediante accordo separato con il Municipio.

Art. 19b Infrastrutture tecniche e materiale

L'utilizzo di tutte le infrastrutture tecniche ed eventuale materiale necessario è da richiedere in anticipo al responsabile delegato.

Art. 19c Mescita

La gestione della mescita verrà assegnate tramite concorso pubblico.

Il comune si riserva il diritto di mettere a disposizione la Mescita, con le infrastrutture annesse interne ed esterne, a società o a privati di Monteceneri, che ne fanno richiesta alla Cancelleria Comunale.

Tali autorizzazioni vanno concordate con il gestore responsabile allo scopo di evitare concomitanze di eventi.

Il gestore della mescita è autorizzato in modo autonomo a concedere l'uso della stessa a società o a privati di Monteceneri.

Le tasse incassate dal Comune per la concessione della Mescita o delle strutture a società o privati di Monteceneri, saranno annualmente rimborsate al gestore, quale compenso per la normale manutenzione dell'inventario della Mescita e alla relativa consegna e ritiro degli spazi.

Le spese di pulizia relative alla Mescita, sono di competenza di coloro che ne fanno richiesta.

L'eventuale utilizzo della Mescita per manifestazioni extra-sportive, secondo le disposizioni della polizia del fuoco vigenti, prevede un numero massimo di **25** persone.

In quest'ambito valgono pure le limitazioni eventualmente imposte dalle Autorità superiori per situazioni particolari.

Quando è prevista la vendita di cibi e/o bevande, l'utilizzo della cucina e del bar è disciplinato dalla relativa ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici

TARIFFE

Art. 20 Tariffe

Le tariffe, IVA esclusa, per l'uso dei Centri comunali vengono fissate dal Municipio tramite ordinanza, definite tra un minimo e un massimo della tabella seguente.

Art. 20a Tariffe ordinarie per enti e società domiciliate

Strutture disponibili

Campi di calcio	Minimo CHF	Massimo CHF
Singolo allenamento (90 minuti) al Quadrifoglio	80.00	240.00
Singolo allenamento (90 minuti) a Camignolo	60.00	180.00
Singola partita al Quadrifoglio	200.00	600.00
Singola partita a Camignolo	150.00	450.00
Occupazione stagionale/annuale campo principale Quadrifoglio ora fissa settimanale regolare	600.00	800.00
Occupazione stagionale/annuale campo principale Camignolo ora fissa settimanale regolare	450.00	600.00

Piste di atletica		
Uso delle strutture, a ora	25.00	50.00
Uso delle strutture, per un giorno intero	150.00	250.00
Uso della pista singolarmente	Gratuita	Gratuita
Occupazione stagionale/annuale ora fissa settimanale regolare	300.00	500.00
Spogliatoi e docce		
Uso di 1 (uno) spogliatoio, senza altri impianti, massimo 4 ore al Quadrifoglio	50.00	100.00
Uso di 1 (uno) spogliatoio, senza altri impianti, massimo 4 ore al Camignolo	30.00	60.00
Pulizia straordinaria singolo spogliatoio per ora	25.00	50.00
Locale fitness	100.00	150.00
Locale sauna	100.00	150.00
Aree di svago		
Parco giochi	Gratuito	Gratuito
Campo da Beach-Volley	Gratuito	Gratuito
Giornata sportiva / eventi (manifestazioni e tornei)		
Centro sportivo completo Quadrifoglio a giornata	800.00	1200.00
Centro sportivo completo Camignolo a giornata	600.00	1000.00
Buvette Quadrifoglio 38 posti interni		
Contratto d'affitto durata indeterminata per un anno civile	5'000.00	10'000.00
Buvette Camignolo 25 posti interni		
Contratto d'affitto durata indeterminata per un anno civile	3'000.00	6'000.00
Lavori accessori e particolari richiesti al custode, prezzo orario		
	30.00	100.00

Art. 20b Tariffe relative al consumo di elettricità

Nel caso di utilizzo dell'illuminazione, viene richiesto un supplemento, deciso annualmente dal Municipio, tra il minimo e il massimo della tabella seguente:

Minimo CHF	Massimo CHF
30.00	70.00

Art. 20c Tariffe per non residenti

Queste vengono fissate in base a una percentuale lineare da aggiungere all'ordinanza emanata dal Municipio annualmente, tra il minimo e il massimo della percentuale seguente:

Minimo	Massimo
25%	50%

Art. 20d Condizioni tariffali particolari

- in caso di utilizzo regolare delle strutture, per un periodo prolungato, la fattura potrà essere ridotta se la Società non ha sede in Comune;
- Nel caso di utilizzo regolare delle strutture da parte di gruppi e società operanti - senza fine di lucro - nel Comune di Monteceneri, le tasse dovute potranno essere trasformate in

contributo a fondo perso, quale sostegno comunale per l'attività svolta, la riduzione delle tasse sarà definita alla stipulazione dell'Atto di Concessione.

Art. 20e Tariffe per manifestazioni a scopo benefico

Viene concessa di volta in volta dal Municipio una riduzione sulle tariffe per l'uso dei centri, a seconda della manifestazione, con una percentuale tra il minimo e il massimo della tabella seguente,

Per beneficiare di queste riduzioni, fa stato il resoconto finanziario della manifestazione e in particolare il o i relativo/i versamento/i effettuato/i a titolo di beneficenza:

Minimo	Massimo
25%	100%

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Altre disposizioni

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, sono applicabili le disposizioni legali e gli altri regolamenti comunali.

Art. 22 Inosservanze

In caso dell'inosservanza di quanto previsto dal presente regolamento, Il Municipio prenderà i provvedimenti necessari secondo le disposizioni della LOC e del regolamento comunale.

In caso di ripetute mancanze il Municipio si riserva i provvedimenti che riterrà più opportuni, segnatamente la revoca delle concessioni o il divieto di frequentare i Centri.

Art. 23 Abrogazione

Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni altra precedente disposizione in materia.

Art. 24 Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento, previa approvazione del Consiglio Comunale, entrano in vigore immediatamente dopo la ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta
del 17 marzo 2021

Approvato dalla Sezione degli enti locali
Il 18 giugno 2021

Comune di Monteceneri

Municipio

CP 329, CH-6802 Rivera
T +41 (0)91 936 10 30
info@monteceneri.ch



Regolamento per l'utilizzo dell'immobile e degli spazi adiacenti ai mappali no. 316 e 400 RFD Monteceneri sezione Camignolo

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO
- ART. 2 – TIPOLOGIA DEL BENE IMMOBILE
- ART. 3 – PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE LOCALI COMUNALI E DEGLI ALLOGGI
- ART. 4 – CONCESSIONE
- ART. 5 – LOCAZIONE
- ART. 6 – ALLOGGI
- ART. 7 – REVOCA
- ART. 8 – RESPONSABILITÀ PER DANNI
- ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 10 – RESPONSABILE PER LA DETENZIONE CHIAVI DI ACCESSO
- ART. 11 – DIVIETI
- ART. 12 – SPESE
- ART. 13 – CANONE DI CONCESSIONE
- ART. 14 – ADEGUAMENTO DEI CANONI
- ART. 15 - ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Comune di Monteceneri

Scopo e campo d'applicazione

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i provvedimenti di concessione del bene immobile comunale prioritariamente a persone del Comune, società e associazioni senza scopo di lucro, che svolgono attività ricreativa, culturale, sportiva e sociale per il Comune.

ART. 2 – TIPOLOGIA DEL BENE IMMOBILE

L'immobile comunale oggetto del presente regolamento concerne lo stabile al mappale no. 316 RFD Monteceneri sezione Camignolo e il sedime al mappale no. 400 RFD Monteceneri sezione Camignolo.

ART. 3 – PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI E DEGLI ALLOGGI

Per ottenere la concessione dei locali e degli alloggi relativi all'immobile gli interessati dovranno presentare domanda scritta al Municipio.

La domanda dovrà contenere:

- i dati anagrafici del Richiedente o del Presidente/Legale Rappresentante;
- i dati della stessa Associazione, Comitato o Gruppo;
- il giorno o periodo di utilizzo;
- i giorni della settimana e gli orari in cui si intende utilizzare i locali;
- eventuali attrezzature necessarie per svolgere l'attività;
- si dovrà presentare una polizza assicurativa di responsabilità civile (RC).
- dichiarazione di conoscere ed osservare le prescrizioni del presente Regolamento.

La domanda è istruita dalla Cancelleria comunale previa verifica della disponibilità nel rispetto delle precedenti concessioni e della finalità dell'utilizzo e redigerà il rapporto concernente il provvedimento di concessione o di diniego della richiesta che verrà decisa dal Municipio.

ART. 4 - CONCESSIONE

1. La concessione ha la durata indicata nella decisione del Municipio.
2. Per la consegna e il ritiro dei locali e relative infrastrutture dovrà essere sottoscritto, previo sopralluogo, un verbale.
3. La concessione potrà essere rinnovata, mediante richiesta formale al Municipio, prima della scadenza.

ART. 5 - LOCAZIONE

Per le domande di uso esclusivo e prolungato nel tempo, si dovrà stipulare un contratto di locazione tra il Municipio e i locatari che ne richiedono l'uso.

ART. 6 - ALLOGGI

Di regola, gli alloggi sono assegnati per scopi d'interesse pubblico, secondo i seguenti principi a:

- persone, società o associazioni prioritariamente con sede nel Comune che svolgono attività d'interesse pubblico;
- altre persone, società o associazioni prioritariamente con sede nel Comune determinate dal Municipio sempre in funzione dell'interesse pubblico e degli spazi.

Comune di Monteceneri

ART. 7 – REVOCA

1. Il Municipio può revocare l'autorizzazione già concessa qualora sussistano ragioni di pubblica sicurezza o di interesse pubblico nonché per accertato uso dell'immobile in difformità delle prescrizioni del presente regolamento.

2. Disdetta per violazione obbligo di informazione

Nel caso di assegnazione ottenuta con dichiarazioni non veritiere o di mancata tempestiva informazione di modifiche importanti, il Municipio può disdire la concessione o il contratto di locazione per il prossimo termine utile.

ART. 8 - RESPONSABILITA' PER DANNI

I danni o eventuali mancanze riscontrate sull'immobile comunale o sulle attrezzature dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione comunale, che provvederà alla riparazione o sostituzione e all'accertamento di eventuali responsabilità.

Tutte le spese per il ripristino saranno addebitate al concessionario o al locatore.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Al Concessionario è fatto obbligo, durante lo svolgimento di tutte le attività, della custodia e vigilanza del locale comunale concesso e delle relative attrezzature.

Il Concessionario ha l'esclusiva responsabilità civile per danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall'uso del locale, ivi compresi i danni a terzi.

Il Concessionario ha, inoltre, la responsabilità di:

- provvedere alla pulizia ed alla tenuta decorosa dei locali;
- segnalare all'Amministrazione Comunale le anomalie riscontrate nei locali e/o nelle attrezzature, prima di accedere all'uso;
- provvedere alla chiusura dei locali, assicurandosi che porte e finestre siano ben chiuse e i servizi vari disattivati;
- tenere un comportamento di massima correttezza e rispetto, onde evitare di recare qualsiasi disturbo ad altre persone presenti nello stesso edificio o in edifici limitrofi.

ART. 10 - RESPONSABILE DETENZIONE DELLE CHIAVI DI ACCESSO

Il Richiedente concessionario comunica al Municipio il nominativo della persona incaricata a tenere le chiavi di accesso dell'edificio e del locale assegnato; tali chiavi non potranno essere consegnate a nessun altro se non previa autorizzazione del Municipio.

Allo scadere della concessione le chiavi dovranno essere riconsegnate alla Cancelleria comunale competente che registrerà il ritiro nell'apposito registro.

ART. 11 - DIVIETI

È fatto espresso divieto:

1. di esporre o fissare sulle facciate esterne degli edifici comunali manifesti, insegne, targhe o bandiere senza il nulla osta dell'Amministrazione Comunale;
2. di introdurre materiale pericoloso o che in qualche modo danneggi per le dimensioni, peso o tipologia, i pavimenti, le porte, le pareti e gli impianti;
3. di effettuare qualsiasi genere di sistemazione interna che comporti variazione allo stato dei locali, rendendo impossibile la convivenza di più persone, società o associazioni nello stesso locale;
4. quelli previsti nella convenzione o nel contratto di locazione.

ART. 12 – SPESE

L'Amministrazione comunale assume a proprio carico le spese di manutenzione straordinaria e ordinaria, le spese di riscaldamento, di energia elettrica, acqua e rifiuti.

Comune di Monteceneri

ART. 13 – CANONE DI CONCESSIONE

- È previsto l'uso gratuito dei locali comunali per:
 - iniziative promosse dal Comune, da persone, società e associazioni comunali che svolgono attività legate al Comune;
 - attività didattico-culturali promosse dalle Scuole;
 - iniziative organizzate con il Patrocinio del Comune.
- Al di fuori delle ipotesi precedenti le tasse di concessione d'uso sono stabilite, tramite apposita ordinanza municipale, nel rispetto dei seguenti limiti:

Luogo	Minimo (Fr.)	Massimo (Fr.)
Sala polivalente	200.-- per giornata	500.-- per giornata
Sala polivalente	20.-- ora (tassa minima 50.--)	50.-- ora (tassa minima 100.--)
Alloggi	300.-- mensile	1'500.-- mensile
Posteggi	0.-- mensile	100.-- mensile

Art. 14 - ADEGUAMENTO DEI CANONI

- Il Municipio si riserva di procedere all'adeguamento dei canoni nei limiti e con la procedura prevista dal Codice federale delle Obbligazioni e della relativa legislazione di applicazione.
- La regolamentazione dettagliata dovrà essere integrata con un'ordinanza applicativa.

Disposizioni finali

Art. 15 – ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

- Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione incompatibile o contraria.
- Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore, dopo l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Approvato con Risoluzione Municipale no. 863 del 02 novembre 2020.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: A. Celio Cattaneo
Il Segretario: T. Ferracin

Approvata dal Consiglio comunale nella seduta ordinaria del 10 dicembre 2020

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente: L. Ghilardi
Il Segretario: T. Ferracin

Ratificato dalla Sezione Enti Locali il 23 marzo 2021